

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Regolamento delle Assemblee

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (la "Società").

Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Art. 2 – Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge e di Statuto.

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i soggetti che risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento in Assemblea mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società nei termini e con le modalità stabiliti dalla vigente normativa.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

La partecipazione all'assemblea da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non è soggetta ad alcuna formalità.

Possono partecipare all'assemblea il Direttore Generale, i dirigenti della società e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio. Possono altresì partecipare all'assemblea dipendenti della società o delle società del gruppo la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Presidente dell'assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

Possono altresì assistere, in qualità di uditori e con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati preventivamente identificati e muniti di cartellino di riconoscimento.

Il Presidente dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti sopra indicati, il cui elenco viene messo a disposizione dell'assemblea.

Art. 3 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali in cui si svolge l'assemblea

Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e della regolarità delle deleghe, per le quali il Presidente si avvale di personale incaricato munito di contrassegno di riconoscimento, ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno mezz'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire anticipatamente la documentazione comprovante tale legittimazione all'Ufficio Societario della società.

L'accesso ai locali dell'Assemblea è consentito solamente una volta completato il procedimento di identificazione personale e di verifica della legittimazione ad intervenire. Gli intervenuti devono esibire al personale incaricato idoneo documento d'identità, salvo per quei soggetti la cui identità è nota al personale incaricato.

Il Presidente risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento, anche su segnalazione del suddetto personale incaricato.

Il procedimento si conclude con il rilascio al titolare del diritto di voto o al delegato, unitamente alle eventuali schede per le votazioni, di una scheda di ingresso da conservare fino al termine dei lavori assembleari, recante il titolo per partecipare all'Assemblea e il numero di azioni con cui si partecipa.

I partecipanti che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale incaricato che fornirà una scheda di uscita ed una eventuale scheda di reingresso.

Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

I soggetti che partecipano in qualità di uditori vengono muniti di cartellino di riconoscimento.

Art. 4 - Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea in modalità a distanza

Nel caso in cui l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, le modalità di legittimazione all'intervento, nonché di partecipazione sono specificate nell'avviso di convocazione. Tali modalità sono idonee a garantire l'identificazione dei soggetti legittimati, nonché il corretto svolgimento dei lavori assembleari.

Nei casi previsti al precedente punto 4.1, l'eventuale delega per la partecipazione può essere notificata in maniera elettronica tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 5 - Costituzione, Presidenza e apertura lavori

All'ora fissata nell'avviso di convocazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'assemblea; in sua assenza, colui che lo sostituisce a norma di Statuto.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale è redatto dal Notaio.

Il Presidente e il Segretario possono avvalersi di apparecchi per la registrazione, solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli

altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

Al fine di assicurare le migliori condizioni per un ordinato svolgimento degli stessi, il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato e fornito di specifici segni di riconoscimento.

Il Presidente rende tutte le comunicazioni prescritte dalla legge e, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Art. 6 - Ordine del giorno

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente punto 5.4., illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Salvi i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta approvata dall'Assemblea secondo le maggioranze richieste dalla legge o dallo Statuto per le sue deliberazioni, il Presidente può omettere la lettura delle relazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti i punti all'ordine del giorno, nonché ogni ulteriore documentazione assembleare (purché previamente messa a disposizione degli Azionisti nei termini previsti dalla normativa vigente).

Art. 7 - Interventi e repliche

È competenza del Presidente regolare la discussione su ogni punto all'ordine del giorno dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola (i) esclusivamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno e (ii) una sola volta per ciascun punto all'ordine del giorno. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di una sola replica.

Per agevolare gli eventuali interventi e la relativa discussione, la richiesta di intervento sui singoli argomenti all'ordine del giorno deve essere avanzata in anticipo rispetto all'apertura della discussione sull'argomento oggetto della stessa.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento.

Il Presidente stabilisce se le risposte vengono date al termine di ciascun argomento posto in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Tenuto conto del numero di persone che richiedono la parola e della portata dei singoli argomenti

all'ordine del giorno, il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi e determina il tempo a disposizione per ciascun di essi, di norma non superiore a 5 minuti. L'eventuale replica non dovrà essere superiore a 2 minuti.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi del precedente punto 5.4. rispondono agli interventi; il Presidente stabilisce se le risposte vengono date al termine di ciascun argomento posto in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.

Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 8 - Sospensione dei lavori e rinvio

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di rinviare la trattazione di alcuni punti all'ordine del giorno ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termine, anche superiore a cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

Art. 9 - Poteri del Presidente

Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Nelle ipotesi previste sotto i precedenti punti da 9.1. a 9.4., la parola può essere tolta anche mediante disattivazione del microfono o del collegamento audio dell'intervenuto.

Art. 10 - votazione

Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni sulle diverse proposte deliberative all'ordine del giorno.

Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di procedere alle operazioni di voto, il Presidente riammette le persone che siano state eventualmente allontanate in fase di discussione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8.

Prima di ogni votazione il Presidente comunica l'aggiornamento del numero di azionisti presenti.

La votazione avviene a scrutinio palese.

Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della votazione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.

Al termine delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato.

Art. 11 - Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Art. 12 - Disposizioni finali

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto sociale.